

Protocollo n. 16721

BC/ec

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 7 DEL 23 APR. 2018

Oggetto: Efficienza energetica.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, reca disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102, dà attuazione alle direttive sull'efficienza energetica;

* DATO ATTO che:

- entrambe le disposizioni di cui sopra offrono misure di incentivazione per promuovere l'efficienza energetica dei fabbricati, sia di nuova costruzione che esistenti;
- la L.R. n.31/2014 e il d.Lgs. n.102/2014 permettono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra gli edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario;
- l'art. 7 delle norme generali di attuazione del P.G.T. vigente non disciplina le distanze minime da osservare in caso di interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo";
- la definizione degli interventi edilizi è quella di cui all'art. 3 del T.U. approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n.380;



- * CONSIDERATO che nei casi di interventi edilizi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo", rispetto ai quali la disciplina urbanistica ed edilizia vigente non impone distanze minime da osservare, "la distanza minima" da rispettare deve essere pari a quella legittimamente esistente risultante dai titoli edilizi o, in mancanza, da documentazione con data certa;
- * CONSIDERATO, inoltre, la necessità di definire il distacco minimo, per i rispettivi tipi di intervento, rispetto al quale possa essere applicata la deroga, laddove prevista, nei casi di riqualificazione energetica, miglioramento della prestazione energetica o della trasmittanza termica attraverso la realizzazione di rivestimento esterno;
- VISTO l'art. 9 del vigente Regolamento Edilizio;

DISPONE

- 1. di stabile che per gli interventi di riqualificazione energetica, miglioramento della prestazione energetica o della trasmittanza termica attraverso l'intervento di rivestimento esterno, i distacchi minimi rispetto ai quali può essere applicata la deroga, laddove prevista, sono i seguenti:
 - 1.1. per gli interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo", quali risultano definiti dal richiamato art. 3 d.P.R. n.380/2001, la distanza minima è quella legittimamente esistente risultante dai titoli edilizi o, in mancanza, da documentazione con data certa;
 - 1.2. per tutti gli altri casi, o laddove non sia mantenuta la sagoma o il sedime preesistente del fabbricato, la distanza minima è quella regolamentata dalla disciplina urbanistica ed edilizia vigente;
 - gli interventi di cui al presente provvedimento debbono, in ogni caso, escludere limitazioni ai diritti di terzi ed essere svolti nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile;
- rimangono ferme ed impregiudicate le altre disposizioni in materia di riqualificazione energetica, miglioramento della prestazione energetica o della trasmittanza termica, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento

 – ai fini dell'ottenimento dei benefici concessi dalla deroga – alla dimostrazione

delle prestazioni da raggiungere a seguito dell'intervento, nonché ai limiti per l'applicazione della deroga medesima;

3. di dare notizia del presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Desio.

Desio,	23	APR.	2018	
Desilo,				

Il Dirigente dell'Area Tecnica Ing. Brupo Cirant